

ATTO N. DD 5298

DEL 11/10/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 229

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO DI RIESAME AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES COMMA 3 LETT. a) E b) DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: SOGRAM s.r.l.  
SEDE LEGALE: Corso Francia 5 – 10098 Rivoli  
SEDE OPERATIVA: Via Donatello 55-57 – 10071 Mappano  
P.IVA:12215030011 POS. n. 022045

### Il Dirigente della Direzione

#### Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente n. 88-17383/2015 del 11/06/2015 e s.m.i. veniva rilasciata alla Società Vereco S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all'installazione di Via Donatello n. 55-57 nel Comune di Mappano, di cui all'attività 5.5. Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50mg;
- con D.D. n. 25-483/2022 del 10/02/2022, è stato preso atto dell'intervenuta variazione di ragione titolarità dell'AIA, assunta dalla Società Sogram s.r.l.;
- in data 17/08/2018 venivano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BATC *Best Available Techniques Conclusions*) per il trattamento dei rifiuti;
- in data 26/11/2021, con nota di prot. CMT0 133576/2021, come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. così come modificato dal D.lgs. 46/2014, la Direzione scrivente disponeva l'avvio del riesame avente valenza di rinnovo periodico dell'AIA, assegnando al Gestore il termine di sessanta giorni per l'invio della documentazione a tale scopo necessaria;
- in data 17/02/2022, con nota di prot. CMT0 24452/2022, la società trasmetteva la documentazione necessaria per il riesame dell'AIA. Alla documentazione veniva allegata una relazione sullo stato di applicazione delle BATC, e dichiarando che *non vi è alcuna variazione rispetto alla situazione già autorizzata*;
- in data 09/05/2022, con nota di prot. CMT0 n. 62128/2022, è stata indetta una Conferenza dei Servizi la cui seduta è stata convocata per il 06/06/2022. Nella nota veniva dato atto che il procedimento di riesame, avendo la Società proceduto al confronto con le BATC, *ha la doppia valenza di rinnovo periodico e adeguamento alle BATC*;

- in data 31/05/2022, con nota di prot. CMTTo n. 73135/2022, è pervenuto parere di ARPA in cui comunicava che *sulla base della documentazione trasmessa dall'azienda non si hanno osservazioni in merito*;
- in data 13/06/2022, con nota di prot. CMTTo n. 78769/2022, successivamente alla seduta di Conferenza dei Servizi sono state chieste alcune integrazioni;
- in data 20/07/2022, con nota prot. CMTTo n. 97226/2022 la società trasmetteva le integrazioni richieste, allegando l'aggiornamento della Tabella riassuntiva dei rifiuti e del Piano di Emergenza interno, fac-simile scheda di omologa, le procedure di gestione dell'impianto e le relative istruzioni operative. Comunicava inoltre l'iter degli interventi secondo le indicazioni del Comune di Mappano relative all'area verde e all'apertura di un secondo carraio;
- in data 4/10/2022, con nota prot. CMTTo n. 127743 inoltrava una nuova tabella riportante l'elenco dei rifiuti conferibili all'impianto, procedendo a rettificare la codifica di alcune attività, rendendole coerenti con la descrizione delle stesse.

### **Considerato che:**

- come citato in premessa, in data 17/8/2018, le BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) ed il relativo BRef JRC110318 – BAT Reference Document for Waste Treatment. Come disposto all'art. 29 *octies* comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente dispone il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC;
- in data 26/11/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 133576/2021, è stato disposto l'avvio del procedimento di riesame chiedendo di allegare una specifica relazione contenente lo stato di applicazione delle BATC all'installazione. Conseguentemente il procedimento di cui il presente atto costituisce determinazione conclusiva, ha la valenza di riesame per adeguamento alle BATC;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi condotta in modalità sincrona si è conclusa favorevolmente, facendo emergere gli elementi riassunti nel seguito.

### Stato di applicazione delle BATC e BAT AELs applicabili all'installazione

- L'attività svolta da Sogram S.r.l. presso l'installazione di via Donatello 55 – 57 a Mappano è ascrivibile alla categoria riportata al punto 5.5) dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per quanto attiene l'attività di stoccaggio di rifiuti pericolosi in quantità superiore a 50 Mg;
- dall'esame della documentazione trasmessa dalla Società, analizzata nell'ambito della Conferenza dei Servizi, è emerso che le BATC riferibili alle attività di gestione rifiuti svolte presso l'installazione sono applicate. Nel seguito si riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto con le BATC;
- per quanto riguarda le BATC generali da BAT 1 a BAT 5, la Società è in possesso per l'installazione in oggetto di un SGA che prevede specifiche procedure di preaccettazione, accettazione, tracciabilità e caratterizzazione dei rifiuti conferiti ed ha dotato l'impianto di presidi atti a ridurre i rischi derivanti dalla movimentazione e dal trasferimento dei rifiuti;
- in merito alla BAT 6 relativa al monitoraggio dei principali parametri di processo e delle emissioni in acqua, risulta non applicabile così come la BAT 7 in quanto non sono presenti scarichi in corpo idrico;
- per quanto riguarda le BAT da 8 a 16 relative alle emissioni in atmosfera, vista l'assenza di emissioni convogliate, risultano essere applicate solo la BAT 11 e la BAT 14, non risultando applicabili le altre. La BAT 11 consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue: tale BAT risulta essere applicata attraverso la relazione prevista nel PMC dell'AIA vigente che annualmente l'azienda predispone e trasmette. Per quanto riguarda la BAT 14 relativa alla prevenzione delle emissioni diffuse, questa risulta essere applicata;
- le BAT 17 e 18 riguardanti rumore e vibrazioni, così come le BAT 19, 20 e 21 relative alle emissioni

nell'acqua, risultano essere applicate attraverso il contenuto del SGA;

- la BAT 22 risulta non essere applicabile;
- la BAT 23 relativa all'efficienza energetica dell'installazione e la BAT 24 riguardante il riutilizzo degli imballaggi risultano essere applicate, quest'ultima attraverso la verifica costante dello stato di conservazione degli imballaggi stessi.

#### **Rilevato che:**

- la Conferenza dei Servizi appositamente indetta nell'ambito del riesame e condotta in modalità sincrona si è espressa all'unanimità a favore della conclusione positiva del procedimento. Il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione del procedimento prevista dal comma 6 *bis* dell'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i. e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque chiamate a partecipare ma risultate assenti alla seduta di Conferenza;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico a seguito della pubblicazione sul sito internet istituzionale effettuata ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 3;
- ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., le attività di gestione rifiuti oggetto del presente provvedimento devono essere coperte da idonee garanzie finanziarie da prestarsi con le modalità individuate dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche. Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento ai procedimenti sopra indicati, non sono emerse situazioni anche potenziali di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di fatto che di diritto;
- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'istruttoria di riesame e di aggiornamento dell'AIA che sono risultati congrui;
- il procedimento di riesame viene concluso nel rispetto dei termini previsti dall'art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., pari a 150 a decorrere dalla data di avvio da parte dell'Autorità competente, al netto delle sospensioni previste dalla normativa vigente.

#### **Ritenuto pertanto di:**

- aggiornare in esito al procedimento di riesame, avviato con nota del 26/11/2021 di prot. CMTo n. 133576/2021, l'AIA attualmente in capo alla Società Sogram s.r.l. rilasciata con D.D. n. 88-17383/2015 e s.m.i. e relativa all'installazione di Via Donatello 55-57 a Mappano ;
- dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
- stabilire le modalità e la frequenza dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione richiamate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

#### **Visti:**

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

### DETERMINA

1. di rilasciare alla Società Sogram S.r.l., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame a seguito dell'emanazione delle BATC (BAT Conclusions o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) per le attività di trattamento dei rifiuti pubblicate in data 17/8/2018, così come previsto dal Titolo IIIbis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente all'installazione di Via Donatello 55-57 nel Comune di Mappano, per l'attività di cui al p.to 5.5 - Allegato VIII D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.Lgs.152/2006 l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del medesimo Decreto per l'esercizio dell'attività di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D15 ed R13 degli allegati B e C alla parte IV del medesimo decreto. Tale autorizzazione comprende anche l'esercizio di alcune attività accessorie di cui ai punti D13 ed R12 dei medesimi allegati;
3. di dare atto che dall'esame dello stato di applicazione delle BAT Conclusions, non sono necessari adeguamenti, per quanto applicabile alle attività dell'installazione;
4. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, le condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata elencate in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire i livelli di emissione dell'installazione per le varie matrici ambientali ed individuare le modalità di controllo di tali emissioni, la metodologia e la frequenza della loro misurazione da parte del gestore (monitoraggi e autocontrolli) e le modalità e le frequenze dei controlli programmati da parte di ARPA di cui all'art. 29 *decies* comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di individuare le modalità e la frequenza di comunicazione dei dati relativi alle emissioni dell'installazione anche ai fini della loro messa a disposizione del pubblico come disposto all'art. 29 *decies* comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
7. di stabilire le misure relative alle condizioni diverse dal normale esercizio dell'installazione, richiamate nelle singole sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
8. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione, vengano prestate le garanzie finanziarie dovute a copertura dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente provvedimento, con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. sulla base dei quantitativi riportati nell'apposita sezione dell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 2: il presente provvedimento non esonera il gestore dall'obbligo di conseguire gli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa ed alla stessa applicabile;
10. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nella presente determinazione, si procederà all'adozione dei provvedimenti previsti all'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge. In particolare è facoltà dell'Autorità Competente rivalutare le condizioni e le prescrizioni riportate nel presente provvedimento qualora necessario;
11. di disporre che, ai sensi dell'art. 29 *octies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il riesame dell'AIA verrà disposto dall'Autorità Competente con le frequenze e le modalità riportate al medesimo articolo e pertanto:
  - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (e quindi dalla data di emanazione del presente provvedimento);
  - al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 29 *octies* comma 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.iL'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.  
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.  
L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.  
Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/SIM

Torino, 11/10/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

## SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività svolta consiste nelle operazioni di recupero R12 e R13 e smaltimento D13, D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi esclusivamente in area coperta, per una capacità massima di stoccaggio pari a 259,3 t.

La capacità massima di stoccaggio dei rifiuti pericolosi, qualora le aree A1a, A1b e A11 fossero occupate esclusivamente da rifiuti pericolosi, è pari a 245,8 t.

### Rifiuti pericolosi

Su tali rifiuti non sono previste operazioni di defustamento o reimballo.

Sono previste:

- la **miscelazione degli oli/emulsioni oleose** secondo quanto riportato nella Sezione 2 (Tabella miscelazioni) ed in conformità alle prescrizioni riportate nella Sezione 3.

- l'attività di **disassemblaggio dei filtri dell'aria** (rifiuti di cui ai CER 150202\* e 150203) consistente nell'asportazione manuale delle carcasse recuperabili (materiali metallici o plastici avviati a recupero) e nella separazione del corpo filtrante per il suo successivo avvio a smaltimento o recupero presso terzi.

Il rifiuto di cui al CER 160107\* (filtri dell'olio) può venire accorpato al CER 150202\* finalizzato all'avvio a recupero con il CER 150202\*.

- l'attività di **accorpamento di rifiuti** aventi analogo codice EER ma caratteristiche di pericolo differente. Al momento del conferimento, gli imballaggi vengono scaricati all'interno di una vasca metallica a tenuta di dimensioni 2 m x 2 m e bordo rialzato di 5 cm. Eventuali liquidi presenti vengono raccolti all'interno della vasca, mentre gli imballaggi vuoti, intendendo come vuoti gli imballaggi contenenti meno del 5 % in peso di liquido, sono suddivisi in base al materiale di cui sono costituiti (plastica o metallo).

## SEZIONE 2- ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Dep. max (t)	Mov. max annua (t/a)	Area/ modalità di stoccaggio	Attività	
RAEE non pericolosi	160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	22	1.000	A1a/ contenitori su pedane, scaffali	R13 R12	Messa in riserva con eventuale cernita finalizzata all'avvio a recupero presso terzi
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215					
	200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135					
RAEE pericolosi	160211*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	22	50	A1b/ contenitori su pedane , pedane, scaffali	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
	160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212		910			
	160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso					
	200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					

	200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi					
	200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio					
Toner	080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	4	150	A2/contenitori , big bags, pedane	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero. Deposito preliminare per avvio a smaltimento
Carbone attivo esaurito	061302*	Carbone attivo esaurito	0,8	50	A6/ scatole	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
	190110*	Carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi				D15	Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
Stracci ed assorbenti	150203	Stracci e assorbenti non contenenti sostanze pericolose	45	4.500	A11/cassoni, cassonetti big bags anche su scaffalatura	R13	Messa in riserva per avvio a recupero
	150202*	Stracci e assorbenti contenenti sostanze pericolose		450		R13 D15 D13 R12	Messa in riserva per avvio a recupero. Deposito preliminare per avvio a smaltimento. Accorpamento tra rifiuti aventi analogo CER e analoghe caratteristiche di pericolo (H4, H5, H14). Disassemblaggio finalizzato a rimozione carcassa recuperabile e smontaggio filtri.
Rifiuti da veicoli fuori uso	160107*	Filtri dell'olio	11	400	A9/ cassonetti fusti, big bags	R13 R12 D13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento. Accorpamento con 150202* finalizzato all'avvio a recupero/smaltimento con CER 150202*
	160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto				R13	Messa in riserva e/o deposito preliminare
	160113*	Liquidi per freni				D15	

	160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose					
	160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114				R13	
	160708*	Rifiuti contenenti olio	4,5	180	A9/big bags	R13	
Imballaggi	150110*	Imballaggi contenenti sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	40	900	A12/cassone	R12 R13 D13 D15	Messa in riserva, con eventuale cernita per rimozione delle impurità e della frazione non recuperabile da avviare a smaltimento. Miscelazione in deroga all'art. 187 D.Lgs 152/06 e s.m.i.
	150111*	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti			A12/big bags, fusti		
Terre e rocce	170503*	Terre e rocce, contenenti sostanze pericolose	33	600	A4/cassone, big bags	R13 D15	Messa in riserva, con eventuale cernita per rimozione delle impurità e della frazione non recuperabile da avviare a smaltimento
Rifiuti da costruzione e demolizione	170601*	Materiali isolanti contenenti amianto	38	450	A5/cassoni, cassonetti, big bags	D15	Deposito preliminare per avvio a smaltimento
	170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto					
	170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose			A5/big bags		
	170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose					
	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	6,5	100	A5/ big bags	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
Vernici, colle, inchiostri e solventi NP	080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	1,5	90	A7/fusti, big bags, piccoli contenitori	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.

	200128	Vernici, inchiostri, adesivi, e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	1,5	45	A7/fusti, cisternette	R13	Messa in riserva
Vernici, colle, inchiostri e solventi P	070104*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri	4,5	90	A7/fusti, latte, cisterne, cisternette, big bags, piccoli contenitori	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
	080111*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					
	080312*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose					
	080409*	Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose					
	140603*	Altri solventi e miscele di solventi					
	190806*	Resine a scambio ionico pericolose					
	200113*	Solventi					
	200114*	Acidi					
	200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose					
200129*	Detergenti contenenti sostanze pericolose						
Oli ed emulsioni	130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non contenenti clorurati	3	50	A8/fusti, cisternette su vasche di raccolta	R13 D15 D13 R12	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento. Miscelazione di rifiuti finalizzata al successivo smaltimento/recupero
	130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici					
	120109*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	5	1.500			
	130104*	Emulsioni clorurate					
	130105*	Emulsioni non clorurate					
	130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati					

	130206*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione					
	130208*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione					
	130701*	Olio combustibile e carburante diesel					
	130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)					
	130802*	Altre emulsioni					
Pile e batterie	160601*	Batterie al piombo	10	1.000	A3/pedane, scaffali, cassonetti	R13 R12	Messa in riserva con eventuale selezione delle diverse tipologie (litio, piombo, alcaline ecc..) finalizzato all'avvio a recupero presso terzi
	200133*	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160301, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					
	160602*	Batterie al Nichel Cadmio				R13	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi
Rifiuti gassosi e prodotti chimici di scarto	160504*	Gas in contenitori in pressione	3	300	A10/pedane, scaffali, cassonetti, big bags	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
	160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	1	20			
Rifiuti da processi termici	100104*	Ceneri leggere di olio combustibile combustibile e polveri di caldaia	5	90	A14/pedane, scaffali, cassonetti, big bags	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
Rifiuti da trattamento superficiale di metalli e plastiche	120112*	Cere e grassi esauriti	10	1.000	A15/pedane, scaffali, cassonetti, big bags	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
	120116*	Residui di materiale di sabbiatura, contenenti sostanze pericolose					
	120118*	Fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura), contenenti oli					
Prodotti fuori specifica	160303*	Rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose	5	90	A16/pedane, scaffali, cassonetti, big bags	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi.

	160305*	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose					Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.
Legno	200137*	Legno contenente sostanze pericolose	5	1.200	A13/cassone scarrabile	R13 D15	Messa in riserva per avvio a recupero presso terzi. Deposito preliminare per il successivo avvio a smaltimento.

## Tabella miscelezioni

Codic EER IN	DESCRIZIONE	Codici EER OUT
130110*	Oli minerali per circuiti idraulici, non contenenti clorurati	130208*
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici	
130205*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	
130206*	Emulsioni clorurate	
130208*	Emulsioni non clorurate	130802*
120109*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	
130105*	Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione	
130802*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	130703*
130701*	Olio combustibile e carburante diesel	
130703*	Altri carburanti (comprese le miscele)	

### SEZIONE 3 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

- 3.1. le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2. per gli imballaggi pericolosi (CER 150110\* e 150111\*) è autorizzata l'attività di accorpamento tra rifiuti aventi analogo codice EER ma caratteristiche di pericolo differente. Al momento del conferimento, gli imballaggi devono essere scaricati all'interno della vasca metallica a tenuta di dimensioni 2m x 2m e bordo rialzato di cm 5. Eventuali liquidi presenti devono essere raccolti all'interno della vasca;
- 3.3. si intendendo come vuoti, gli imballaggi contenenti meno del 5 % in peso di liquido, sono suddivisi in base al materiale di cui sono costituiti (plastica o metallo);
- 3.4. durante le operazioni di conferimento degli imballaggi pericolosi deve essere eseguita una ispezione visiva della vasca metallica di cui al punto precedente. Qualora il livello del liquido risulti superiore a 3 cm, onde evitarne la fuoriuscita, l'addetto deve interrompere le operazioni di conferimento e provvedere all'assorbimento dello stesso mediante apposito materiale assorbente. Il rifiuto così ottenuto dovrà successivamente essere classificato e stoccato in sicurezza in modalità di deposito temporaneo in attesa del successivo conferimento;
- 3.5. nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.6. è consentito il solo accorpamento di partite omogenee di rifiuti costituiti da imballaggi pericolosi per ottimizzare le successive fasi di movimentazione e trasporto. Non è comunque ammessa la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, così come previsto all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 3.7. i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria e il suolo nonché per la fauna e la flora
  - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
  - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.8. tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice EER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

- 3.9. i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.10. tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza; in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne);
- 3.11. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.12. presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.13. i codici EER che identificano rifiuti che possono contenere PCB o essere da essi contaminati (ad es. a titolo non esaustivo i codici EER 160211\*, 160213\*, 200135\*) potranno essere ritirati solo se prodotti successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 24/05/1988 n. 216 che vieta l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi contenenti PCB e PCT. A tal proposito la Società dovrà tenere sempre a disposizione dell'autorità di controllo la documentazione attestante le verifiche effettuate per assicurarsi dell'assenza di PCB nei rifiuti ritirati;
- 3.14. nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.15. i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;
- 3.16. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.17. il conferimento in impianto di **pile ed accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 3.17.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo

tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

3.17.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;

3.17.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;

3.17.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

3.17.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;

3.17.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

**3.18.** in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:

3.18.1 nelle aree di deposito destinate ai RAEE devono essere mantenute visibilmente separate le apparecchiature classificate speciali non pericolose da quelle pericolose;

3.18.2 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondi i raggruppamenti di cui all'Allegato del 1 del D.M. 185/2007;

3.18.3 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

3.18.4 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

3.18.5 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le

caratteristiche degli stessi compromettendone il successivo recupero. In particolare, il deposito dei RAEE deve essere effettuato in modo da garantire che le apparecchiature particolarmente fragili (tubi fluorescenti, tubi a raggi catodici, apparecchiature contenenti gas refrigeranti) siano conservate intatte in vista delle successive operazioni di messa in sicurezza o di recupero presso terzi;

3.18.6 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature non destinate a disassemblaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;

3.18.7 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

**3.19.** i rifiuti costituiti da **gas in contenitori a pressione**, di cui al CER 160504\*, in fase di movimentazione:

3.19.1 devono essere maneggiati con cautela evitando gli urti violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute o altre sollecitazioni meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza;

3.19.2 non devono essere sollevati dal cappellotto, né trascinati, né fatti rotolare o scivolare sul pavimento. La loro movimentazione, anche per brevi distanze, deve avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di trasporto;

3.19.3 per sollevare i recipienti non devono essere usati elevatori magnetici né imbracature con funi o catene. Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli metallici, om appositi pallets;

**3.20.** i rifiuti di cui al CER 160504\* in fase di messa in riserva:

3.20.1 non devono essere esposti all'azione dei raggi solari, a temperature superiori a 50°C, a umidità eccessiva né ad agenti chimici corrosivi e non devono essere esposti né raffreddati artificialmente a temperature molto basse;

3.20.2 non devono essere posizionati accanto a montacarichi, sotto palchi di passaggio o in presenza di oggetti pesanti;

3.20.3 devono essere ubicati in luoghi asciutti, freschi, ben areati e privi di sorgenti di calore quali tubazioni di vapore, radiatori, e comunque lontano da luoghi con rischio d'incendio;

3.20.4 è vietato immagazzinare nella medesima area recipienti contenenti gas fra di loro

incompatibili;

3.20.5 i recipienti devono essere tenuti in posizione verticale ed assicurati alle pareti con catenelle od altro mezzo idoneo, per evitarne il ribaltamento, quando la forma del recipiente non sia già tale da garantirne la stabilità;

3.20.6 non è ammessa la riduzione volumetrica;

**3.21.** in materia di rifiuti costituiti da **oli ed emulsioni oleose** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

3.21.1 rifiuti devono essere gestiti secondo quanto previsto dall'art. 216-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3.21.2 le modalità di deposito devono ottemperare a quanto previsto dall'allegato C del DM 392/96;

3.21.3 prima del conferimento agli impianti autorizzati al recupero dei rifiuti costituiti dagli oli/emulsioni oleose, la società deve provvedere a prelevare n. 3 campioni omogenei dalle cisternette da 1 m<sup>3</sup>, di cui uno da consegnare all'impianto di destinazione, uno su cui saranno eseguite analisi speditive con kit colorimetrico per la determinazione dei PCB e del Cloro totale, ed il terzo da conservare per i successivi 60 gg per eventuali analisi chimiche in contraddittorio. Gli esiti delle analisi effettuate col kit colorimetrico dovranno essere riportate su apposito registro, a disposizione degli Enti preposti al controllo;

3.21.4 **almeno con cadenza biennale**, la società deve avvalersi di **laboratorio esterno accreditato che effettui il prelievo in doppio di un campione rappresentativo da ciascuna cisternetta da 1 m<sup>3</sup> e provveda alla successiva caratterizzazione chimica** per la classificazione del rifiuto, comprendente la determinazione del contenuto di cloro totale e dei PCB. Copia dei certificati analitici dovranno essere trasmessi al Servizio scrivente ed ARPA entro i successivi 30 gg dalla data dei certificati. Sul secondo campione prelevato dal laboratorio esterno, la società dovrà provvedere all'analisi speditiva con kit colorimetrico al fine di verificarne la corrispondenza con gli esiti analitici di laboratorio. Gli esiti delle analisi con kit colorimetrico dovranno essere conservati con le modalità di cui al precedente punto;

**3.22.** deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Mappano senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

**3.23.** l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione

incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;

- 3.24. il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.25. la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.

## SEZIONE 4 -CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

### 4.1 Situazioni di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza allegato alle integrazioni pervenute in data 20/07/2022 prot. n. 97226/2022. Il piano di Emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

### 4.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

### 4.3 Cessazione definitiva dell'attività

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione** che dovrà essere **inviato** alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.



## Legenda

AREE DI DEPOSITO		Q.tà depositate [t]
(A1a)	Area di deposito RAEE non pericolosi	22
(A1b)	Area di deposito RAEE pericolosi	
(A1c)	Area di deposito condensatori da smontaggio Raee	(fusti)
(A2)	Area di deposito toner	4
(A3)	Area di deposito pile e batterie	10
(A4)	Area di deposito terra e rocce	33
(A5)	Area di deposito rifiuti da demolizione	44,5
(A6)	Area di deposito carboni attivi	0,8
(A7)	Area di deposito vernici, colle, solventi	7,5
(A8)	Area di deposito oli ed emulsioni	8
(A9)	Area di deposito rifiuti derivanti da VFU	11
(A10)	Area di deposito gas e contenitori in pressione	4
(A11)	Area di deposito stracci ed assorbenti	45
(A12) (A12 <sub>oss</sub> )	Area di deposito imballaggi	40
(A13)	Area di deposito legno	5
(A14)	Area di deposito ceneri	5
(A15)	Area di deposito rifiuti da trattamento superficiale	10
(A16)	Area di deposito prodotti fuori specifica	5
AREE DI LAVORO		
(C1)	Area di conferimento rifiuti confezionati	
(C2)	Area di conferimento rifiuti in cassoni	
(C3)	Area di stoccaggio oli in cisternette	
(C4)	Vasca metallica per il conferimento degli imballaggi metallici	
(A11) (Dis)	Area di disassemblaggio filtri	

## SEZIONE 6 – PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati alla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto.

### 6.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati - riferiti all'anno solare precedente - esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato;
- modalità di trattamento di ciascun rifiuto ritirato con indicazione delle operazioni a cui lo stesso è stato sottoposto e indicazione della tipologia di rifiuto ottenuto a valle del trattamento;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

### 6.2 Sistemi di contenimento serbatoi/vasche di deposito

Esecuzione con frequenza annuale di una prova di tenuta idraulica sui bacini/vasche a servizio del deposito di sostanze/rifiuti liquidi.

### 6.3 Rumore

Con frequenza quadriennale, ovvero ogni qualvolta si modifichi in modo sostanziale (sotto il profilo acustico) il processo dell'attività, deve essere effettuato da tecnico competente un monitoraggio fonometrico, con relazione conclusiva di verifica e report delle misurazioni.

### 6.4 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazione inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto.

Il programma triennale di Ispezione Ambientale è consultabile nella sezione AIA del sito web [www.arpa.piemonte.gov.it](http://www.arpa.piemonte.gov.it)

### **6.5 Dati E-PRTR**

Ai sensi del D.P.R. n. 157/11, entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende titolari di AIA devono verificare l'obbligo di compilare e trasmettere all'ISPRA la dichiarazione annuale E-PRTR. Le dichiarazioni presentate vengono poi validate dalla Città Metropolitana di Torino e ritrasmesse ad ISPRA, unitamente alle informazioni relative alle dichiarazioni non pervenute.

Al fine di permettere una corretta validazione delle dichiarazioni, il gestore dovrà inviare con le stesse modalità sopra specificate un apposito documento che contenga le valutazioni, i dati ed i calcoli effettuati al fine di stabilire l'assoggettabilità agli obblighi di dichiarazione E-PRTR per l'anno di riferimento. Tale documento dovrà essere presentato anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.